SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

583° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 19 APRILE 2000

TIPOGRAFIA DEL SENATO (450)

INDICE

Commissioni permanenti		
2ª - Giustizia	Pag.	3
6 ^a - Finanze e tesoro	»	9
10 ^a - Industria	*	14
Giunte		
Affari Comunità europee	Pag.	22
Organismi bicamerali		
Schengen	Pag.	29
CONVOCAZIONI	p_{aa}	30

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 19 APRILE 2000 573^a Seduta

Presidenza del Presidente PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di prorogare a mercoledì 3 maggio prossimo, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n.4298 e abbinati in materia di istituzione dell'amministratore di sostegno e n.3813 in materia di ragionevole durata del processo.

IN SEDE REFERENTE

(4575) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato (Esame e rinvio)

Il relatore FOLLIERI riferisce favorevolmente sul provvedimento in titolo e ricorda che, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 479 del 1999, l'accesso ai riti alternativi deve essere richiesto in sede di udienza preliminare. Per quanto attiene specificamente allo svolgimento del giudizio abbreviato, il relatore Follieri sottolinea la particolare portata delle modifiche operate dalla legge in questione che ne ha profondamente rivisitato la struttura. A seguito delle modifiche apportate, il ricorso al rito sopra richiamato offre consistenti possibilità di sviluppi ed integrazioni probatorie, sia con riferimento alla possibilità per l'imputato di subordinare la richiesta di giudizio abbreviato ad una integrazione probatoria ne-

cessaria ai fini della decisione, prevista dall'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale sia con riferimento all'ipotesi di integrazione probatoria d'ufficio, disposta, ai sensi dell'articolo 441, comma 5, dello stesso codice quando il giudice dell'udienza preliminare ritiene di non poter decidere allo stato degli atti ed assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Dopo aver aggiunto che tali innovazioni hanno alterato in maniera definitiva la precedente fisionomia del giudizio abbreviato, il relatore osserva che la nuova struttura di tale giudizio è destinata a dilatarne la durata. A tale situazione, per gli effetti che essa poteva determinare rispetto ai termini di durata massima di custodia cautelare, il Governo ha dovuto dare risposta intervenendo sia sull'articolo 303 del codice di procedura penale, il quale disciplina tali termini, sia sull'articolo 304, che ne prevede i casi di sospensione. L'articolo 1 del decreto-legge senza intervenire sui termini di durata massima della custodia cautelare in vigore, stabilisce però che la custodia cautelare perde efficacia quando dall'inizio della sua esecuzione i termini in questione sono decorsi senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Con il medesimo articolo 1 si introducono ulteriori termini di durata massima per la fase che decorre dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 442 del codice di procedura penale; termini progressivamente quantificati in tre mesi, sei mesi e nove mesi, a seconda della gravità dell'imputazione, come stabilito dalla nuova lettera b-bis introdotta nel comma 1 dell'articolo 303. Il relatore, quindi, metto in risalto l'importanza dell'articolo 2 del decreto-legge che, modificando l'articolo 304 del codice di procedura penale, estende al giudizio abbreviato le fattispecie di sospensione dei termini di custodia cautelare durante il tempo in cui l'udienza è sospesa per le stesse ipotesi in cui tale sospensione è già prevista per la fase del dibattimento, per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori ed, infine, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3 per la redazione differita dei motivi della sentenza. Il relatore Follieri segnala, poi, che con l'articolo 3 si rimedia ad una imprecisione formale in cui il legislatore era incorso, all'articolo 13 della medesima legge n. 479 del 1999, in tema di estensione anche alle procure speciali conferite prima dell'entrata in vigore della legge della nuova regola che consente che all'autenticazione di esse provveda anche il difensore. Infine, l'articolo 4, reca le necessarie norme transitorie. Il relatore Follieri raccomanda l'approvazione del provvedimento che ritiene necessario ed urgente.

Si apre un dibattito sulla fissazione del termine per gli emendamenti.

Il senatore RUSSO propone di fissarne la scadenza in data odierna.

Il senatore CENTARO, pur sottolineando che non vi è da parte sua un intento di contrapposizione rispetto al provvedimento, ritiene comunque necessario apportare alcuni correttivi e conseguentemente gli appare opportuno lasciare un certo tempo a disposizione per tradurre tali esigenze in apposite proposte emendative. Se, poi, si aggiungono le notizie di cui è a conoscenza in merito a specifiche esigenze che sarebbero emerse in una riunione in sede ministeriale con i procuratori distrettuali, a maggior ragione occorrerebbe avere la possibilità di acquisire ulteriori elementi per una migliore e mirata predisposizione del testo.

Si apre quindi, la discussione generale.

Il sottosegretario AYALA raccomanda una rapida approvazione del disegno di legge di conversione, considerando che il decreto-legge effettua un intervento specifico e mirato a correggere alcuni aspetti che non ha difficoltà a riconoscere erano purtroppo sfuggiti al dovuto approfondimento in sede di approvazione della legge n. 479 del 1999.

Il senatore GRECO ribadisce la propria contrarietà sulle scelte che la legge n. 479 del 1999 ha effettuato per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio abbreviato e si dichiara convinto che esse abbiano prodotto un effetto sicuramente scoraggiante.

Anche il senatore PERA ritiene necessario chiarire la portata del decreto-legge, che non gli appare un intervento di natura solo tecnica.

Il senatore RUSSO tiene a precisare che il decreto-legge non è certamente, come letto su alcuni giornali, un intervento sulla custodia cautelare, ma si limita a risistemare un aspetto circoscritto che non poteva non essere affrontato.

Infine, dopo un intervento della senatrice SCOPELLITI, il presidente PINTO propone di stabilire il termine per gli emendamenti a venerdì 28 aprile alle ore 14.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: «Adeguamento alle strutture dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile con integrazione delle relative dotazioni organiche. Istituzione del ruolo direttivo ordinario e del ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria. In attuazione dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266» (n. 660).

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 12, della legge 28 luglio 1999, n. 266. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore SENESE il quale ricorda che sulla materia oggetto dello schema di decreto in titolo la Commissione ebbe già a pronunciarsi in sede di espressione del parere sul disegno di legge n. 3919, recante delega al Governo per il riordino della carriera diplomatica e prefettizia nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura. In tale occasione venne in particolare suggerito che il ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria venisse previsto come un ruolo ad esaurimento e che, inoltre, venisse esclusa, anche per gli appartenenti al ruolo direttivo ordinario del Corpo di Polizia penitenziaria, la possibilità di svolgere le funzioni proprie dei profili professionali di direttori di istituto penitenziario. Mentre il secondo dei suggerimenti testé richiamati risulta recepito nel testo dello schema di decreto in esame, altrettanto non è avvenuto per il primo. A questo riguardo, ritiene che, in sede di definizione del parere sul medesimo schema, la Commissione potrebbe invitare il Governo ad introdurre una modifica in questa direzione. Infatti, se va valutata positivamente l'istituzione di un ruolo direttivo ordinario del Corpo di Polizia penitenziaria per l'accesso al quale, ai sensi del successivo articolo 7, è previsto, tra l'altro, il requisito della laurea - in quanto ciò consente sia un allineamento della polizia penitenziaria agli altri corpi di polizia sia una migliore qualificazione dell'attività svolta da tale personale – la previsione di un ruolo direttivo speciale dello stesso Corpo di Polizia penitenziaria - al quale accede personale appartenente al ruolo degli ispettori con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica di ispettore capo in possesso del diploma di maturità di scuola media superiore – sembra invece poter trovare giustificazione solo in una prospettiva provvisoria e di prima attuazione del nuovo impianto normativo. Da qui l'opportunità di ribadire la proposta di prevedere il ruolo speciale in questione come un ruolo ad esaurimento.

Passando ad esaminare brevemente il contenuto dello schema di provvedimento in titolo il relatore si sofferma sul capo I dello stesso che concerne l'adeguamento delle strutture e delle dotazioni organiche del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dell'ufficio centrale per la giustizia minorile e che prevede, in particolare, il riconoscimento, quali uffici di livello dirigenziale generale dei Provveditorati dell'amministrazione penitenziaria – ad eccezione di quelli di minor rilievo – e il riconoscimento, quali uffici di livello dirigenziale, degli istituti penitenziari e degli uffici di analogo livello professionale ad eccezione, anche in questo caso, di quelli di minor rilievo. Più specificamente, con riferimento

alle disposizioni dell'articolo 4 dello schema di decreto, il relatore ritiene che potrebbe essere preso in considerazione un incremento dei posti dirigenziali che sono riservati a personale avente già maturato un'esperienza professionale nel settore in questione in modo da assicurare un adeguato riconoscimento all'impegno e all'attività fin qui svolta da tali soggetti in condizioni spesso di rilevante difficoltà.

Il capo II dello schema di decreto regola l'istituzione del ruolo direttivo ordinario del Corpo di Polizia penitenziaria, mentre il capo III riguarda l'istituzione del ruolo direttivo speciale dello stesso Corpo, sulle problematiche relative alle quali si richiama a quanto in precedenza esposto. Il capo IV disciplina, invece, all'articolo 30, il ricollocamento del ruolo ad esaurimento degli ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia e il capo V, da ultimo, contiene alcune disposizioni transitorie e finali.

Il presidente PINTO informa la Commissione che, per le vie brevi, la senatrice Scopelliti ha richiesto di audire in sede informale i rappresentanti dell'Associazione di categoria dei direttori di Istituti penitenziari.

Il relatore SENESE chiede di conoscere i motivi della proposta avanzata dalla senatrice Scopelliti, posto che sono ben note le istanze avanzate dalle rappresentanze delle molte categorie interessate dal provvedimento in esame.

La senatrice SCOPELLITI ritiene che l'audizione in via informale dei rappresentanti dell'Associazione di categoria dei Direttori di istituto penitenziario potrebbe, al di là degli elementi di conoscenza già a disposizione dei componenti della Commissione, fornire un contributo importante alla trattazione delle problematiche oggetto dello schema di decreto in titolo e ciò, in particolare, in considerazione della maggiore utilità di un contatto diretto con tali soggetti.

Il relatore SENESE manifesta alcune perplessità circa l'opportunità di procedere all'audizione informale proposta dalla senatrice Scopelliti in quanto, in tale sede, si porrebbe la correlata esigenza di sentire anche i rappresentanti delle Associazioni di categoria diverse da quella testé menzionata dalla senatrice Scopelliti. Ciò implicherebbe un allungamento dei tempi per l'espressione del parere sullo schema di decreto in titolo. Al riguardo, ricorda che la delega contenuta nella legge n. 266 del 1999 scade il 21 maggio prossimo e che, tenuto conto dei tempi necessari al Governo per la valutazione del parere reso dalle Commissioni parlamentari nonché della necessità di lasciare un ulteriore spazio di tempo alla Presidenza della Repubblica per l'emanazione del decreto, appare senz'altro preferibile che la Commissione esprima il proprio parere entro i primi giorni di maggio e che semmai successivamente, nell'ambito della Sottocommissione per lo studio dei problemi penitenziari, si proceda in modo organico

ad una serie di audizioni informali che potranno rappresentare un'occasione utile e opportuna per l'approfondimento delle tematiche in questione anche nella prospettiva di futuri interventi legislativi.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 10.

FINANZE E TESORO (6a)

MERCOLEDÌ 19 APRILE 2000

346^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 9.20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 53, della legge 27 dicembre 1997, n. 449» (n. 655) (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 59, comma 53, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CASTELLANI, il quale osserva che l'obiettivo principale del provvedimento è quello di semplificare, omogeneizzare e razionalizzare la disciplina della valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate. Con il provvedimento in titolo, infatti, si riducono gli oneri amministrativi per i cittadini, si limitano le possibili disparità di trattamento tra i cittadini in condizioni simili, si affina il sistema delle detrazioni nella valutazione delle componenti reddituali e patrimoniali che concorrono a determinare le condizioni economiche. Rispetto alla disciplina vigente, il Governo propone la previsione di una dichiarazione sostitutiva unica, di validità annuale al fine di consentire al richiedente di non ripetere più volte la presentazione della stessa dichiarazione, la individuazione di un nucleo familiare standard, in modo da eliminare problemi relativi a particolari condizioni familiari e, soprattutto, la introduzione di un sistema informativo dell'indicatore della situazione economica strutturato sulle informazioni contenute nella banca dati nazionali gestita dall'INPS. Questa previsione, in particolare, rappresenta una misura significativa per la semplificazione dell'intera materia della gestione dei dati anche da parte delle Amministrazioni eroganti le prestazioni sociali. Da ultimo, il Governo propone una sostanziale modifica del sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica per quanto concerne le detrazioni, al fine di rendere più aderente alle finalità del provvedimento la determinazione dei cespiti patrimoniali e reddituali del richiedente. Il relatore si sofferma poi ad illustrare i riflessi del provvedimento sulla finanza pubblica, osservando che complessivamente le modifiche introdotte restringono la platea dei soggetti interessati, rendendo maggiormente selettive le scelte da compiersi da parte degli enti erogatori.

Per quanto riguarda le possibili osservazioni da inserire nel parere da sottoporre alla Commissione, egli condivide i rilievi espressi dal Garante per la protezione dei dati personali sulla utilizzazione dei dati in possesso della banca dati dell'INPS. Inoltre, al fine di perseguire l'obiettivo di semplificare l'azione degli enti erogatori appare opportuno specificare meglio i criteri per la redazione del decreto del Presidente del consiglio dei ministri volto a stabilire i criteri di individuazione del nucleo familiare di appartenenza di soggetti fiscalmente a carico di più persone, ovvero dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati che non hanno la stessa residenza, nonchè di altre particolari fattispecie. Il relatore conclude condividendo, in particolare, l'obiettivo di confermare la facoltà per gli enti erogatori di individuare ulteriori criteri per la definizione dell'ISEE, e avendo peraltro attenzione a che tale facoltà non sia ampliata tanto da ingenerare comportamenti non coordinati e non omogenei tra i diversi enti erogatori.

Non essendoci iscritti a parlare nella discussione generale, il presidente GUERZONI dà la parola al sottosegretario MACCIOTTA, il quale riassume le novità introdotte rispetto alla vigente disciplina, consistenti nella flessibilità nell'uso dell'indicatore della situazione economica da parte degli enti erogatori e in un maggiore equilibrio nella valutazione dei cespiti patrimoniali. È stato infatti necessario correggere alcune disposizioni concernenti la composizione del nucleo familiare e una certa disomogeneità di valutazione del nucleo familiare stesso. Egli concorda con le osservazioni del relatore circa il valore del parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, e sottolinea la opportunità di un possibile ampliamento dell'utilizzazione dell'ISEE al fine di determinare le fasce di tariffe sociali da parte delle Autorità che vigilano sull'erogazione dei servizi e delle pubbliche utilità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

347^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 53, della legge 27 dicembre 1997, n. 449» (n. 655) (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 59, comma 53, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore CASTELLANI illustra uno schema di parere favorevole, esprimendo una valutazione positiva delle modifiche e delle integrazioni proposte al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, che consentono di ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini richiedenti prestazioni sociali agevolate, di semplificare il processo di selezione e valutazione della situazione economica dei richiedenti da parte degli enti erogatori, di omogeneizzare il trattamento dei cittadini in condizioni economiche simili e razionalizzare il sistema delle franchigie. Tali obiettivi appaiono pienamente condivisibili e sostanzialmente raggiunti dalla normativa proposta dal Governo, per cui propone alla Commissione di esprimere parere favorevole con le osservazioni di seguito indicate.

Egli ritiene opportuno fare proprie le osservazioni avanzate dal Garante per la protezione dei dati personali sul provvedimento in titolo e sollecita il Governo a tenerne conto in fase di definitiva approvazione.

Analogamente propone di tenere conto delle conclusioni espresse dalla Conferenza unificata sullo schema di decreto e di affidare al Governo una opportuna valutazione delle stesse in sede di approvazione definitiva del provvedimento.

Appare opportuno inoltre ampliare progressivamente la utilizzazione dell'indicatore della situazione economica equivalente al fine di impiegare tale strumento nella determinazione delle tariffe sociali dei servizi e pubbliche utilità stabilite dalle Autorità indipendenti (energia, acqua, gas e telecomunicazioni).

Al fine di consentire di raggiungere pienamente gli obiettivi di immediata applicabilità della nuova disciplina, egli propone di specificare i criteri per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 3 dell'articolo 2, relativo alla definizione dei criteri per individuare il nucleo familiare di appartenenza dei soggetti che richiedono le prestazioni sociali agevolate. A tale proposito, la Commissione ritiene opportuno chiarire la disposizione recata dal comma 3, stabilendo che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri definisce i criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini IRPEF risultino a carico di più persone, per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.

Con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto, la Commissione ritiene utile specificare, al comma 2, che modifica il previgente articolo 3 del comma 9 del decreto legislativo n. 109, che gli enti erogatori possono prevedere criteri ulteriori di selezione dei beneficiari. Fatta salva l'unicità della dichiarazione sostitutiva, prevista dall'articolo 4, gli enti erogatori dovrebbero poter tenere conto, nella disciplina delle prestazioni sociali agevolate, anche di rilevanti variazioni della situazione economica, intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva. Tale modifica viene proposta al fine di rendere maggiormente equitativo il provvedimento e per ampliare la flessibilità decisionale degli enti erogatori.

Per quanto riguarda il sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente, appare opportuno integrare la disposizione proposta, specificando che i dati relativi alle prestazioni erogate e quelli contenuti nelle dichiarazioni sostitutive sono trattati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. L'INPS effettuerà, quindi, elaborazioni a fini statistici in forma anonima secondo le indicazioni del Comitato per il coordinamento istituzionale e per l'applicazione e la semplificazione della disciplina relativa all'ISEE. I centri di assistenza fiscale e i comuni che non erogano le prestazioni sociali agevolate effettueranno il trattamento dei dati delle dichiarazioni sostitutive ad essi presentate esclusivamente ai fini del rilascio dell'attestazione all'INPS delle informazioni in esse contenute.

In sede di dichiarazione di voto sul parere testé illustrato, interviene il senatore DOLAZZA, il quale motiva il voto contrario del Gruppo della Lega Forza Nord Padania giudicando inutili le modifiche apportate al co-

siddetto «redditometro», che finora è risultato pressoché inapplicabile. D'altro canto, la scelta di inserire nei cespiti patrimoniali e reddituali l'abitazione principale risulta particolarmente penalizzante per i cittadini. Anche per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive della situazione economica, egli sottolinea che gli enti erogatori non saranno in grado di controllarne la veridicità.

Verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, il presidente GUERZONI pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni, in precedenza illustrata, che viene approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Guerzoni comunica che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 20 aprile, alle ore 9, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,55.

INDUSTRIA (10^{a})

MERCOLEDÌ 19 APRILE 2000 310^a Seduta

Presidenza del Presidente CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Turci.

La seduta inizia alle ore 9.15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas (n. 633)

(Parere al Presidente del consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CARPI dà lettura del seguente schema di parere:

- «La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 14 febbraio 2000, concernente l'attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e trasmesso alla Presidenza della Commissione in data 23 febbraio 2000, perché fosse espresso il parere al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, premesso che:
- appare necessario ed urgente attuare una riforma del settore del gas volta a liberalizzarne le attività, al fine di ridurre i costi per le famiglie e per le imprese, di favorire l'attivazione di nuovi investimenti e di nuova occupazione, anche con la creazione di nuove imprese;
- l'apertura del mercato del gas presenta rilevanti opportunità sia per valorizzare il ruolo dell'Italia nel rapporto tra i paesi produttori e il mercato europeo dell'energia sia per migliorare la competitività del si-

stema-paese; opportunità che potranno crescere quanto più progredirà la integrazione del mercato europeo dell'energia in condizioni di reciprocità per gli utenti e le imprese;

- la sicurezza degli approvvigionamenti del gas e dell'intero sistema richiede, come positivamente già previsto dallo schema di decreto, un ruolo attivo del Governo per evitare i rischi dell'assenza di una strategia energetica;
- risulta altresì indispensabile garantire anche nella fase transitoria la funzionalità, la sicurezza e l'affidabilità del sistema del gas, ed è pertanto ineludibile l'esigenza di gradualità e di continuità gestionale nel passaggio dall'attuale assetto monopolistico al nuovo assetto liberalizzato;
- la liberalizzazione deve consentire di superare il monopolio dell'ENI nel settore, salvaguardando però la sua unitarietà industriale nell'interesse del paese;
- l'apertura del mercato alla concorrenza deve essere contemperata con il rispetto e la salvaguardia degli interessi generali del paese con particolare riferimento agli aspetti occupazionali che debbono essere affrontati anche mediante l'attivazione di una clausola sociale, laddove si verifichino cambiamenti capaci di avere effetti sull'occupazione, e la realizzazione di un unico contratto di settore;
- è opportuna, per garantire la massima trasparenza, l'istituzione di un tavolo di monitoraggio che coinvolga i soggetti istituzionali, operativi e sociali, per seguire l'andamento del processo di liberalizzazione, con particolare riferimento al settore della distribuzione del gas;
- l'obiettivo di una riduzione dei costi per i consumatori richiede anche un riordino del prelievo fiscale e auspicabilmente una riduzione della pressione fiscale sui consumi di gas delle famiglie e delle imprese;
- preso atto delle osservazioni espresse sullo schema di decreto legislativo dalla Conferenza unificata istituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni integrative e modificative;

- 1. È opportuno, al fine di garantire un'ordinata e tempestiva transizione da un sistema all'altro, coordinare in modo più preciso i tempi dei diversi provvedimenti attuativi e autorizzativi anche riducendone, ove possibile, il numero o semplificandone l'*iter*.
- 2. Al medesimo scopo è opportuno prevedere la possibilità che il Ministro dell'industria possa svolgere un ruolo di promozione delle iniziative per lo sviluppo del settore nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 28 e per un limitato periodo temporale e solo ai fini della sicurezza del sistema, intervenire con propri provvedimenti per garantire la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti necessari alla attuale fase di transizione del sistema.
- 3. Posto che la rete nazionale ad alta pressione riveste un interesse strategico per il Paese e che la prevista separazione societaria apre diversi

scenari, sia pure ipotetici, sul futuro assetto proprietario della rete appare necessario garantire nel modo più efficace e compatibile con le norme vigenti l'interesse nazionale al controllo della stessa. Valuti pertanto il Governo, anche in quanto azionista dell'ENI, le norme e le iniziative che comunque possono garantire il controllo nazionale sulla rete.

- 4. Relativamente alle norme che riguardano le condizioni di reciprocità, in particolare per le imprese italiane che operano nel settore, si richiama la necessità di rafforzare le norme che possono favorire un accesso paritario ai mercati degli altri paesi europei con particolare riferimento alle condizioni di reciprocità nell'accesso alle reti. In questo ambito, anche con riferimento agli articoli 33 e 34 del decreto, valuti il Governo le modalità per assicurare un attento monitoraggio del grado di apertura del mercato del gas da parte degli altri paesi membri, nel rispetto delle condizioni di reciprocità previste dagli articoli 19 e 20 della Direttiva.
- 5. All'articolo 21, è necessario limitare al 2002 la deroga prevista al comma 4, in quanto altrimenti per un lungo periodo si creerebbe un mercato di clienti realmente liberi, ed uno, peraltro molto esteso, di clienti di fatto vincolati al proprio distributore; all'articolo 22 occorre altresì disciplinare nel periodo transitorio fino al 2003, ed alla luce della prevista separazione tra attività di distribuzione e vendita, la attribuzione della qualifica di idoneità ai distributori ed ai grossisti.
- 6. Al Titolo V, Capo I, è necessario effettuare un coordinamento del testo degli articoli con le pertinenti disposizioni del disegno di legge 4014 in materia di servizi pubblici locali, salvaguardando tuttavia le specificità del settore del gas con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- attenzione a non creare disparità tra i diversi soggetti operanti nel mercato;
- condizioni per l'ottenimento degli incrementi del periodo di cui all'articolo 15, comma 2; chiarire al comma 1 dello stesso articolo che la possibilità di mantenimento degli affidamenti per 5 anni riguarda solo gli affidamenti la cui scadenza naturale è successiva a tale termine;
- definizione di criteri articolati per la determinazione delle somme da corrispondere al distributore uscente di cui al comma 7 dell'articolo 14, che permettano di valutare equamente la durata residua e il valore degli investimenti, tenendo conto delle componenti che sono già state incluse nell'attuale sistema tariffario;
- introduzione di deroghe alle esclusioni di cui al comma 4 dell'articolo 14, per evitare che alle gare possa partecipare un numero di soggetti eccessivamente ristretto valutando, inoltre, la possibilità di istituire un albo dei soggetti accreditati alle gestioni;
- precisare le norme relative alla sicurezza degli impianti con particolare attenzione ai rischi di abuso di posizioni dominanti da parte delle società concessionarie nei servizi post-contatore;
- incentivare maggiormente, attraverso il meccanismo delle proroghe, i processi di allargamento dell'utenza servita.

Nella sostanza l'indirizzo a cui il decreto dovrebbe conformarsi più chiaramente è quello di favorire una crescita dimensionale, e quindi una maggiore efficienza gestionale, delle imprese di distribuzione garantendo nel contempo agli operatori esistenti la possibilità di partecipare a questo processo.

Inoltre nel testo del decreto va esplicitato che, per quanto non espressamente previsto, valgono le norme generali in materia di servizi pubblici locali.

- 7) Valuti il Governo all'articolo 23, comma 2, la possibilità, in sostituzione del rinvio a criteri da stabilire successivamente da parte del Ministro dell'Industria, di inserire direttamente nel decreto ulteriori criteri sulla base dei seguenti elementi:
- le tariffe di trasporto devono tenere conto in misura equilibrata della distanza dai punti di importazione e di produzione per attenuare le penalizzazioni territoriali; a tal fine, secondo le modalità simili al sistema inglese, è opportuno che le tariffe di trasporto su lunga distanza siano determinate, in relazione ai punti di entrata e di uscita dal sistema, in funzione prevalentemente della capacità impegnata rispetto alla quantità trasportata, quest'ultima stabilita in modo indipendente dalla distanza;
- le tariffe per lo stoccaggio devono permettere lo sviluppo del settore; a tal fine devono tenere anche conto della immobilizzazione del gas necessari per assicurare le prestazioni di punta. Considerata la non omogenea distribuzione geografica dei giacimenti di stoccaggio le tariffe potrebbero essere riferite ad un punto di compensazione.
- 8) Al titolo IV occorre chiarire meglio l'articolazione delle attività di stoccaggio rispetto a quelle di trasporto e di coltivazione e gli obblighi di disponibilità di stoccaggio, prevedendo l'emanazione anche di un Codice di stoccaggio; è opportuno inoltre introdurre disposizioni al fine di incrementare le informazioni disponibili sui giacimenti e le unità geologiche profonde adatti allo stoccaggio e di incentivare la conversione allo stoccaggio di giacimenti in coltivazione idonei a tale utilizzo anche mediante la previsione di idonei meccanismi di subentro da parte di terzi al concessionario di coltivazione, ove egli non intenda effettuare tale utilizzo del giacimento, al fine di incrementare le capacità di stoccaggio esistenti.
- 9) Occorre chiarire le competenze delle due Autorità in caso di rifiuto di accesso ai sistemi di trasporto, distribuzione e stoccaggio, nonché le disposizioni in materia di rifiuto di accesso per motivi di *take or pay* in funzione delle disposizioni sulla separazione tra attività introdotte dal decreto.
- 10) All'articolo 3 del decreto, occorre favorire lo sviluppo delle attività connesse al GNL, intervenendo anche sulla riduzione per esse degli obblighi di stoccaggio, con particolare riferimento ai carichi *spot*, ed estendendo anche ai terminali per il GNL la comunicazione delle capacità impegnate di cui all'articolo 3; occorre altresì prevedere la pubblicazione ai sensi dell'articolo 29 dei criteri con cui il Ministero dell'industria rilascia l'autorizzazione alle importazioni.

- 11) All'articolo 19, comma 3, valuti il Governo se sostituire l'unica percentuale del 70 per cento al 2003 con una percentuale del 75 per cento al 2003 che diminuisca in modo graduale e progressivo fino al 60 per cento nel 2010.
- 12) Risulta necessario introdurre per le imprese del sistema del gas l'obbligo di non discriminazione tra gli utenti del sistema, previsto nella Direttiva.
- 13) Occorre chiarire le modalità di copertura finanziaria delle incentivazioni di cui agli articoli 4 e 13, inserire gli opportuni richiami all'applicazione delle norme fiscali alle innovazioni introdotte dal decreto in materia di attività di coltivazione e stoccaggio nonché all'applicazione delle nuove norme introdotte ai programmi in corso per la metanizzazione del Mezzogiorno.
- 14) Occorre chiarire l'articolazione della rete di trasporto in rete di interesse nazionale e rete di interesse regionale, riconducendo la definizione di linee dirette a quanto previsto dalla Direttiva.
- 15) Occorre chiarire la formulazione dell'articolo 18 nel periodo transitorio fino al 2003 introducendo le disposizioni atte a porre in grado l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di vendita del gas, di concedere proroghe del termine per l'introduzione dei contatori multiorari e di estendere ad altre tipologie di clienti tale previsione.
- 16) Occorre chiarire all'articolo 22, lettera C, che si considerano clienti idonei anche i consorzi di imprese il cui consumo superi i 200.000 MC di gas all'anno.
- 17) Valuti il Governo la compatibilità della previsione all'articolo 37 degli oneri generali afferenti alla trasformazione del sistema del gas con le Direttive e gli indirizzi comunitari in materia.»

Il presidente CAPONI esprime apprezzamento per il contenuto dello schema di parere proposto dal relatore. Ritiene necessario, tuttavia, che esso sia modificato su due punti essenziali: quello concernente il limite fissato dall'articolo 19, comma 3, per le immissioni in rete e quello relativo alla cosiddetta separazione societaria.

Per quanto riguarda la previsione del tetto del 70 per cento, è dell'avviso che esso determini una penalizzazione per l'ENI che si troverebbe nella condizione di dover vendere obbligatoriamente quantità di gas già acquistate con i contratti *take or pay*. La soluzione proposta nello schema di parere di elevare al 75 per cento tale limite a partire dal 2003 con una graduale riduzione fino al 60 per cento nel 2010, rappresenta un positivo passo in avanti. Tale modificazione non elimina, però, del tutto i rischi di perdite per l'ENI: sarebbe opportuno pertanto prevedere un ulteriore adeguamento portando il limite finale al 65 per cento.

Quanto alla cosiddetta separazione societaria, ricorda che nella direttiva europea si stabilisce la necessità della semplice separazione contabile e gestionale tra le diverse fasi produttive e che negli altri paesi europei ci si adeguerà a tale indicazione. Non si comprendono, quindi, le ragioni per

le quali nello schema di decreto legislativo sia stata ipotizzata la separazione societaria. Ritiene che essa non sia indispensabile per ottenere gli obiettivi di liberalizzazione del mercato che sono alla base del provvedimento, anche considerando che l'accesso alla rete verrà regolato e non affidato alla contrattazione. Occorre anche considerare, inoltre, che la competizione globale richiede la presenza di soggetti imprenditoriali forti e non la disaggregazione delle compagini societarie con inevitabili effetti di indebolimento. Propone pertanto di integrare lo schema di parere prevedendo, anche come ipotesi alternativa, un periodo di sperimentazione della separazione contabile e gestionale alla fine del quale si potrà valutare se vi è effettivamente la necessità di giungere alla separazione societaria.

Auspica che tali proposte di modifica siano accolte, preannunciando altrimenti l'espressione di un parere contrario.

Il senatore TRAVAGLIA ribadisce che i tetti fissati all'articolo 19 dello schema di decreto legislativo non erano previsti nella delega e che non sembra che altri paesi europei si accingano ad usare tale strumento per ottenere la liberalizzazione del mercato del gas. Al momento della privatizzazione dell'ENI, inoltre, gli investitori anche stranieri non erano informati di un simile orientamento, ma soltanto della tendenza alla liberalizzazione stabilita nella direttiva europea.

Ricorda che, anche mantenendo i tetti, è possibile stabilirli, in modo da non penalizzare l'ENI, fissando il limite al 75 per cento nel periodo 2003-2005, al 70 per cento tra il 2006 e il 2008 e al 65 per cento fino al 2010. Se si vuole stare al di sotto di tali limiti è necessario, a suo avviso, esplicitare le motivazioni di tale scelta e quindi i vantaggi che ne deriverebbero per l'efficienza del sistema e per gli utenti.

Dichiara di concordare con la proposta del presidente Caponi sul problema della separazione societaria e di considerare opportuno che i criteri per la tariffazione siano fissati da un soggetto diverso dall'Autorità per l'energia e il gas, anche se in modo non rigido.

Il senatore MANTICA ritiene condivisibili molti punti dello schema di parere proposto dal relatore. Ritiene, tuttavia, che sarebbe preferibile demandare sia la fissazione dei limiti quantitativi per le immissioni in rete sia la scelta definitiva tra separazione societaria e separazione contabile, ad una verifica periodica delle effettive esigenze che verranno a determinarsi. Per questo si potrebbe ipotizzare la creazione di una struttura di monitoraggio presso il Ministero dell'industria cui attribuire tale compito.

Con riferimento al punto 5 dello schema di parere, condivide la proposta di limitare al 2001 la deroga prevista dal comma 4 dell'articolo 21 per le società minori di distribuzione, mentre, al punto 6, relativamente al problema della determinazione dei corrispettivi da erogare al distributore ai sensi del comma 7 dell'articolo 14, considera opportuno esplicitare

che la valutazione deve essere effettuata tenendo conto del valore industriale dei beni.

Il relatore CARPI precisa, con riferimento agli ultimi due punti sollevati dal senatore Mantica, che l'orientamento del parere e le modifiche proposte al disegno di legge n. 4014, sui servizi pubblici locali, vanno nella direzione da lui indicata.

Ritiene peraltro che presso il Ministero dell'industria siano già operanti le strutture che possono svolgere quell'azione di monitoraggio e verifica dell'attuazione del decreto legislativo cui si è riferito lo stesso senatore Mantica.

Per quanto riguarda le proposte di modifica avanzate dal presidente Caponi, prende atto che è emerso in Commissione un orientamento prevalente favorevole a ipotizzare un periodo di sperimentazione per la cosiddetta separazione gestionale e contabile. Accoglierà quindi tale ipotesi come alternativa a quella già inserita nello schema di parere. Sui tetti, è favorevole a precisare che il limite del 60 per cento fissato al 2010 sia solo un limite massimo e che debbano essere comunque salvaguardati, anche per ragioni di sicurezza degli approvvigionamenti, gli attuali rapporti internazionali.

Il senatore WILDE esprime parere contrario sullo schema di parere proposto dal relatore, in quanto ritiene che dovrebbe essere salvaguardato più l'interesse dei consumatori che non quello dell'ENI, puntando ad una liberalizzazione che riduca i costi delle tariffe e attui una effettiva concorrenza nel settore.

A suo avviso occorrerebbe rendere trasparente l'articolazione delle attività di stoccaggio rispetto a quelle di trasporto, mentre non si è condivisibile l'elevazione della percentuale del tetto del 70 per cento al 75 per cento nel 2003. Sarebbe invece opportuno proporne l'abbassamento al 60 per cento nello stesso anno.

Ritiene inoltre che sarebbe necessario inserire tra i clienti idonei anche i consorzi tra imprese il cui consumo superi i 200.000 mc. di gas all'anno e che dovrebbero essere rese più chiare e trasparenti le norme e gli oneri finanziari inerenti alla metanizzazione del Mezzogiorno.

Il senatore GIARETTA è dell'avviso che lo schema proposto dal relatore sia un utile punto di mediazione tra le diverse esigenze che sono emerse nel corso dell'indagine conoscitiva e nella discussione che si è svolta in Commissione. Dichiara, pertanto, il proprio voto favorevole.

Il presidente CAPONI, preso atto delle dichiarazioni del relatore, preannuncia il proprio voto favorevole.

I senatori TRAVAGLIA e MANTICA dichiarano la loro astensione sulla proposta del relatore.

La Commissione, previo accertamento della sussistenza del prescritto numero legale, approva infine lo schema di parere proposto dal relatore Carpi, con le integrazioni da lui stesso accolte.

La seduta termina alle ore 10.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 19 APRILE 2000 206^a Seduta

Presidenza del Presidente BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA CONFERENZA DEGLI ORGANISMI SPECIALIZZATI NEGLI AFFARI COMUNITARI (COSAC) DI LISBONA

Il presidente BEDIN comunica che il Parlamento portoghese, in vista della Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC), che si terrà a Lisbona il 29 e 30 maggio, ha inviato un questionario sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al riguardo l'oratore ritiene che, oltre a rispondere al suddetto questionario – prendendo gli opportuni contatti con l'altro ramo del Parlamento per assumere possibilmente una posizione omogenea – la delegazione del Senato potrebbe presentare un progetto di contributo sullo stesso argomento, sulla base delle indicazioni contenute nella risoluzione approvata dalla Giunta lo scorso 15 marzo, perché venga esaminato ai sensi del nuovo Regolamento della COSAC. Tale iniziativa consentirebbe ai Parlamenti nazionali di svolgere un utile confronto in vista della conclusione dei lavori della Convenzione incaricata di redigere la Carta dei diritti fondamentali, il prossimo settembre, e della presentazione di tali conclusioni alla Conferenza intergovernativa.

La Giunta e, in particolare, i senatori BETTAMIO e MANZI, componenti della delegazione che parteciperà alla prossima COSAC, concordano sulla proposta del Presidente.

SULLA CONFERENZA INTERGOVERNATIVA SULLA REVISIONE DEI TRATTATI

Il presidente BEDIN comunica che lo scorso 17 aprile ha preso parte ad una riunione della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo dedicata alla Conferenza intergovernativa sulla revisione dei Trattati. Da tale riunione è emerso che uno dei punti nodali del negoziato sarà costituito dal tema dell'estensione del voto a maggioranza qualificata. Viste le numerose riserve di vari Stati membri a tale proposito, tuttavia, si prospetta un maggiore ricorso alla cooperazione rafforzata come soluzione alternativa al problema di evitare la paralisi dell'Unione nella prospettiva dell'allargamento. Su tali temi, che la Giunta potrebbe approfondire in un'altra occasione, è opportuno che prenda posizione anche il Parlamento.

Il senatore BETTAMIO osserva come un eccessivo ricorso alla cooperazione rafforzata rischi di determinare una rinazionalizzazione delle politiche comunitarie, l'istituzionalizzazione delle due velocità nell'ambito dell'Unione e, in definitiva, una vanificazione dello spirito che ha finora animato la Comunità europea. L'oratore ritiene pertanto opportuno approfondire la riflessione sull'argomento.

Anche il senatore VERTONE GRIMALDI condivide la proposta di approfondire la suddetta problematica alla luce dell'evoluzione che caratterizza il quadro europeo, i cui principali attori, Francia Germania, Gran Bretagna e Spagna - che ha assunto un ruolo più incisivo dell'Italia – sembrano aver rinunciato alla prospettiva di una fusione dei rispettivi interessi per propendere per una più pragmatica armonizzazione degli stessi. In tale scenario, ascrivibile anche alla rottura del patto franco-tedesco, che aveva finora costituito il fulcro del processo d'integrazione, è importante che l'Italia assuma una posizione realistica, evitando di essere emarginata dai nuovi procedimenti decisionali, che vedranno inevitabilmente ridimensionato il ruolo della Commissione e del Parlamento europeo.

Il senatore MANZI rileva l'esigenza di acquisire maggiori informazioni sulla posizione assunta dal Governo su questi temi.

Il senatore MUNGARI osserva come il meccanismo della cooperazione rafforzata, accentuando la differenziazione fra i vari Strati, comporti un processo di disgregazione e sottolinea come esso non possa essere applicato alla Carta dei diritti fondamentali, che presuppone l'applicazione di un sistema uniforme di garanzie.

Il presidente BEDIN rileva che le questioni della cooperazione rafforzata – il cui esempio più clamoroso è costituito dall'unione monetaria – e della Carta dei diritti fondamentali attengono a capitoli distinti del negoziato sulla revisione dei Trattati. In merito alle considerazioni del senatore Manzi, l'oratore illustra il documento sulla posizione dell'Italia trasmesso alla Conferenza intergovernativa, che prospetta l'estensione del voto a maggioranza qualificata quale condizione necessaria per garantire la capacità decisionale dell'Unione dopo l'allargamento. Secondo il Governo il voto a maggioranza dovrebbe costituire la regola salvo l'applicazione dell'unanimità per un numero circoscritto di categorie fra cui le disposizioni

di natura costituzionale, quelle che richiedono la successiva ratifica e quelle che costituiscono deroghe all'*acquis* comunitario.

Rilevando come l'Italia ritenga altresì che in tutti i casi in cui il Consiglio delibera a maggioranza qualificata debba essere prevista l'applicazione del sistema della codecisione con il Parlamento europeo, l'oratore conclude proponendo di approfondire l'argomento in altra sede.

Conviene la Giunta.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DI GOVERNO

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas (n. 633)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento, e conclusione. Osservazioni favorevoli con rilievi e proposte di modifica alla 10^a Commissione)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 23 marzo.

Il presidente BEDIN ricorda che nella precedente seduta il relatore Pappalardo ha illustrato un progetto di parere che, non essendovi richieste di intervento e verificata la presenza del numero legale, pone in votazione.

La Giunta approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 96/29/EURATOM che stabilisce le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (n. 634)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, e conclusione. Osservazioni favorevoli alla 12^a Commissione)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 23 marzo.

Il presidente BEDIN ricorda che nella precedente seduta il senatore Biasco ha illustrato il provvedimento in titolo senza formulare rilievi per quanto attiene ai profili di competenza della Giunta. Verificata la presenza del numero legale, l'oratore propone pertanto di conferire un mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli nei termini emersi.

La Giunta approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 97/43/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche (n. 635)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, e conclusione. Osservazioni favorevoli alla 12ª Commissione)

Il presidente BEDIN ricorda che nella seduta del 23 marzo il relatore Biasco ha illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo senza rilevare problemi di conformità con la normativa comunitaria. Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli.

IN SEDE CONSULTIVA

(3084) MUNGARI ed altri. – Disposizioni in materia di risarcimento del danno alla persona

(3981) MANCONI e Athos DE LUCA. – Nuove norme in materia di risarcimento del danno alla persona

(4093) Nuova disciplina in tema di danno alla persona

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione. Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 30 marzo.

Il relatore MUNGARI ricorda che nella precedente seduta ha illustrato i provvedimenti in titolo proponendo di esprimere parere favorevole, non avendo rilevato profili di contrasto con la normativa comunitaria.

L'oratore rileva altresì che la questione del danno biologico è trattata anche in un decreto legge concernente il blocco delle tariffe assicurative, recentemente presentato dal Governo e che, invece, è stato oggetto di rilievi da parte della Commissione europea.

Il senatore BORTOLOTTO chiede chiarimenti sui profili comunitari dei provvedimenti in titolo.

Il relatore MUNGARI ribadisce come l'individuazione di parametri certi per la valutazione del danno, materia oggetto dei disegni di legge in esame, costituisca un adempimento necessario per assicurare una parità di trattamento nel territorio e non si ponga in contrasto con la normativa comunitaria.

Su proposta del presidente BEDIN, verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole sui disegni di legge in titolo, esaminati congiuntamente, nei termini emersi.

(2149) DE CAROLIS e DUVA. – Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva

(2687) RIPAMONTI ed altri. – Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico

(3071) CÒ ed altri. – Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

(4147) SPECCHIA ed altri. – Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparec-

chiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti

(4188) BONATESTA. - Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico

(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, approvato dalla Camera dei deputati

(4315) SEMENZATO. – Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione. Parere alla 13^a Commissione: favorevole sul disegno di legge n. 4273, assunto come testo base)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 23 marzo.

Il relatore BORTOLOTTO ricorda di aver già illustrato i provvedimenti in titolo soffermandosi, in particolare, sul disegno di legge n. 4273, approvato dalla Camera dei deputati ed assunto come testo base dalla Commissione di merito, conforme con le prescrizioni e le indicazioni non vincolanti dell'Unione europea in merito all'esigenza di disciplinare la materia dell'inquinamento elettromagnetico. Considerando che la legge n. 249 del 1997 disciplina i limiti di emissione per gli impianti radiotelevisivi, tale provvedimento colma in particolare la lacuna concernente l'inquinamento determinato dagli elettrodotti e regola altri aspetti quali le emissioni delle apparecchiature telefoniche e degli elettrodomestici. Si prevede inoltre un catasto delle fonti di emissioni e vengono specificati i compiti che in tale quadro spettano a regioni ed enti locali.

Su proposta del PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole sul disegno di legge n. 4273, assunto come testo base dalla Commissione di merito.

(4182) PIZZINATO ed altri – Norme per favorire l'azionariato dei dipendenti (Esame e conclusione. Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

Il relatore BETTAMIO illustra il provvedimento in titolo rilevando come la distribuzione delle azioni delle società ai dipendenti figuri tra le forme di partecipazione dei lavoratori alla vita delle aziende da tempo diffuse in numerosi Stati dell'Unione europea. Tale processo comporta tuttavia la soluzione di alcuni problemi giuridici connessi alla tutela degli azionisti dipendenti e alla loro rappresentanza negli organismi dirigenti delle imprese, cui sono finalizzati il disegno di legge in titolo e il disegno di legge n. 4458, non assegnato alla Giunta, ma che reca disposizioni analoghe al precedente. In particolare, il provvedimento in esame reca disposizioni sulle associazioni dei dipendenti azionisti riconoscendone la personalità giuridica, distinta da quella dei singoli piccoli azionisti, e prevedendone taluni strumenti di tutela, quali il diritto di rappresentanza nei collegi sindacali. Viene altresì consentita una semplificazione delle

procedure di raccolta delle deleghe di voto, anche attraverso l'intestazione delle azioni a società fiduciarie convenzionate con le associazioni.

Dopo aver rilevato che le suddette associazioni di dipendenti azionisti sono raggruppate, per fini di migliore tutela, in organismi nazionali e in una federazione europea, l'oratore osserva come i suddetti disegni di legge consentano una tardiva attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, che riconosce il diritto ai lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende.

Il relatore rileva altresì come, in attesa di un accordo sullo statuto della società europea, che incentiverebbe la competitività delle imprese dell'Unione, il disegno di legge in titolo sia in linea con le indicazioni comunitarie, peraltro non vincolanti, contemplate nel programma della Commissione PEPPER II, sulla partecipazione dei dipendenti ai risultati dell'impresa, in una raccomandazione del Consiglio del 1992 ed in una serie di risoluzioni del Parlamento europeo sulla stessa materia, volte ad incoraggiare la partecipazione dei lavoratori alla vita e agli utili dell'impresa ed a garantire specifiche norme di tutela di piccoli azionisti.

Il senatore MUNGARI rileva come l'attuazione dell'articolo 46 della Costituzione sia stata in passato ostacolata dalle organizzazioni sindacali, ed in particolare dalla CGIL, che temevano che una partecipazione dei dipendenti alla gestione delle aziende potesse costituire un rapporto incompatibile con il regime di tutela dei lavoratori.

L'oratore si compiace pertanto che sia stato possibile superare tali ostacoli avvicinando l'Italia alle esperienze realizzate in altri Stati membri dell'Unione con formule quali le *Public Company* anglosassoni.

Il presidente BEDIN rileva come il primo firmatario del disegno di legge in titolo sia stato proprio un importante rappresentante sindacale.

Il senatore TAPPARO sottolinea la complessità della questione della partecipazione dei lavoratori alla vita delle aziende, che non può essere slegata dal tessuto sociale e culturale nel quale si inseriscono le varie esperienze. La *Mitbestimmung* tedesca, ad esempio, a suo tempo favorita dagli Alleati anche come forma di controllo sui gruppi industriali che avevano sostenuto lo sviluppo della potenza militare tedesca, non è stata indenne da problemi connessi ad una eccessiva burocratizzazione delle forme di partecipazione dei lavoratori alla direzione dell'azienda. In Italia si è seguito un percorso diverso, legato anche alla tradizione dell'associazionismo cattolico e all'individuazione di forme di rappresentanza dei lavoratori diverse da quelle vigenti in Germania.

Ravvisando l'esigenza di evitare la formazione di organismi burocratici che vengono a costituire dei poteri non sottoposti ad alcun controllo, l'oratore sottolinea infine come sia auspicabile un'armonizzazione della normativa vigente nei vari Stati membri attraverso l'adozione di appositi provvedimenti comunitari.

Il senatore MANZI, dopo aver ricordato le discussioni che a suo tempo suscitarono le prime distribuzioni di azioni fra i lavoratori dell'Olivetti, rileva come tale strumento di partecipazione dei dipendenti alla vita delle aziende sia sempre più diffuso, tanto da indurlo a sottoscrivere il disegno di legge in titolo, a nome del suo partito, ritenendo opportuno disciplinare la materia anche al fine di offrire maggiori garanzie ai lavoratori.

Il senatore MUNGARI rileva come la questione dell'autonomia patrimoniale delle associazioni di dipendenti azionisti nonché la configurazione di un doppio canale di partecipazione dei dipendenti alla direzione dell'azienda, attraverso le associazioni e attraverso le suddette società fiduciarie, pongano l'esigenza di approfondire le conseguenti implicazioni per quanto concerne il merito del provvedimento. L'oratore condivide tuttavia il giudizio favorevole per quanto attiene ai profili di competenza della Giunta.

Su proposta del presidente BEDIN, verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

MERCOLEDÌ 19 APRILE 2000

Presidenza del Presidente Fulvio Evangelisti

La seduta inizia alle ore 13,45.

Indagine conoscitiva sull'attuazione della Convenzione Europol. Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a L'Aja e Bruxelles il 6 e 7 aprile 2000

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, dà comunicazione del contenuto delle audizioni svolte a L'Aja e a Bruxelles rispettivamente del Direttore dell'Ufficio europeo di Polizia EUROPOL, Jurgen Storbeck, e del Commissario europeo per la Giustizia e gli Affari interni, Antonio Vitorino, delle quali è stato redatto un resoconto stenografico, che fa parte integrante della seduta.

La seduta termina alle ore 13,50.

AVVERTENZA

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato al termine della seduta non ha avuto luogo.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 20 aprile 2000, ore 8,30 e 13,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 96/29/ EURATOM che stabilisce le norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (n. 634).
- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva n. 97/43/ EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche (n. 635).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30